CAMERA DEI DEPUTATI N. 1843

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICCIOMESSERE, SUSI, BENCO GRUBER AURELIA, NAPOLETANO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, FORTUNA, AJELLO, FERRARI MARTE, BOATO, ACHILLI, BONINO EMMA, BALDELLI, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 2 luglio 1980

Norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee dell'8 dicembre 1975 concernente la qualità delle acque di balneazione

COLLEGHE DEPUTATE, COLLEGHI DEPUTATI! — La tutela della salute definita dalla Costituzione come « fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » coinvolge, nel momento in cui si esercita nei confronti dell'inquinamento, enormi problemi che attendono non solo ai costi che tale tutela comporta per gli insediamenti civili e industriali, ma allo stesso problema dei limiti oggettivi che si oppongono al modello di sviluppo della nostra società.

Che la terra sia « finita », che non sia possibile degradare indefinitivamente l'ambiente attraverso gli scarichi gassosi, liquidi e solidi sembra una banalità. Ma non è altrettanto scontata l'urgenza di procedere alla rigida limitazione, eliminazione dell'inquinamento.

Vi si oppongono, come dicevamo, gli alti costi del processo disinquinante ma soprattutto la scarsa consapevolezza dell'ormai prossimo raggiungimento dei limiti di sopportabilità del degrado ambientale da parte del nostro pianeta e della indifferibile necessità di modificare l'attuale modello di sviluppo.

Questo degrado rischia di divenire irreversibile ed i costi dell'attuale processo produttivo, anche in relazione ai sempre

più complessi problemi di difesa della salute e di compatibilità con l'ambiente, si avvicinano sempre più ai profitti, ai benefici che si possono ottenere.

Per queste ragioni non sembra essere una politica oculata e prudente quella perseguita in particolare in Italia da ampi settori dell'industria con la complicità di determinate forze politiche che praticamente si illudono di superare la contraddizione semplicemente rimuovendo il problema cioè eliminando i costi per i processi di depurazione.

Questa stessa politica del rinvio delle decisioni e delle traumatiche scelte che la situazione comporterebbe è stata perseguita dal legislatore che intervenendo settorialmente su alcune cause d'inquinamento ha spesso coperto con un rigore formale nella definizione dei tassi d'inquinamento ammessi la chiara volontà di dilazionare e rinviare il rispetto dei limiti imposti sia attraverso l'assenza di una politica d'investimenti e d'incentivi adeguata, sia con la tradizionale pratica delle proroghe e deroghe che rappresentano un chiaro invito all'inosservanza della normativa.

Per quanto riguarda l'inquinamento del mare e in particolare la definizione dei tassi d'inquinamento pericolosi alla salute umana in relazione alla balneazione si è invece scelta la strada della omissione legislativa.

In questo settore infatti l'Italia non ha ancora provveduto ad attuare la direttiva fissata dalla CEE l'8 dicembre 1975 concernente la qualità delle acque di balneazione e per questa ragione è stata deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Come è noto, in Italia l'unica norma relativa alla qualità delle acque destinate alla balneazione è contenuta nella circolare n. 400 del 1° giugno 1971, emanata dal Ministero della sanità.

In essa si stabiliscono le norme tecniche per il controllo di tali acque e si precisa che « fermo restando la inderogabile necessità che il giudizio igienico sia fondato oltre che sui risultati degli esami di laboratorio anche sui risultati della ispezione dei luoghi, le acque adibite alla balneazione non dovranno in ogni caso presentare un colititolo superiore ai 100 colonbatteri fecali per 100 ml ».

È poi intervenuta una direttiva della CEE dell'8 dicembre 1975 che impone di raggiungere lo stesso limite entro un periodo di 10 anni, fissando anche le relative norme tecniche.

Appare quindi, evidente che il vero limite di sicurezza per la balneazione consiste in un colititolo inferiore ai cento colonbatteri fecali per cento ml.

Ed è anche evidente che, onde evitare pericoli per la salute pubblica e distorsioni rilevanti anche sul piano turistico-economico, tale limite non può essere differenziato in via generale da località a località dello stesso paese. Non a caso, peraltro, la legge 319 sull'inquinamento delle acque stabilisce all'articolo 26, ultimo comma, che « sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative... alla balneazione ». Tale norma, cioè, prevedendo solo interventi restrittivi o integrativi delle Autorità locali, presuppone una disciplina generale valida per tutto il territorio nazionale.

Poiché recentemente è stata posta in dubbio la validità giuridica generale della ricordata circolare del Ministero della sanità, in conseguenza anche della mancata attuazione legislativa della direttiva CEE dell'8 dicembre 1975, appare allora opportuno approvare con urgenza una legge che, fissando la validità immediata del limite massimo di 100 colonbatteri fecali per cento ml, elimini ogni possibilità di equivoco e dia le necessarie garanzie di sicurezza per la salute della popolazione, tenuto conto dello stato generale d'inquinamento di un mare chiuso come il Mediterraneo e del grave stato di inquinamento, in particolare, della maggior parte dei mari italiani.

Per facilitare il lavoro del legislatore alleghiamo il testo della direttiva alla quale si riferisce l'articolo unico della presente proposta di legge.

ALLEGATO A

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1975

concernente la qualità delle acque di balneazione
(76/160/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la protezione dell'ambiente e della salute pubblica impone di ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione e di preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore;

considerando che un controllo delle acque di balneazione è necessario per raggiungere, nel quadro del funzionamento del mercato comune, gli obiettivi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata;

considerando che in questo campo esistono certe disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune, ma che tutti i poteri d'azione all'uopo necessari non sono stati previsti dal trattato;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (3) prevede di fissare in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e, in particolare, la definizione dei parametri per le acque, comprese le acque di balneazione;

---

(1) G.U. n. C 128 del 9 giugno 1975, pag. 13
(2) G.U. n. C 286 del 15 dicembre 1975, pag. 5.
(3) G.U. n. C 112 del 20 dicembre 1973, pag. 3.

considerando che per raggiungere questi obiettivi di qualità gli Stati membri dovranno fissare dei valori limite corrispondenti a determinati parametri; che le acque di balneazione dovranno essere rese conformi a tali valori entro un termine di dieci anni dalla notifica della presente direttiva;

considerando che è necessario disporre che le acque di balneazione siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei relativi parametri, anche se una certa percentuale di campioni prelevati durante la stagione balneare non rispettasse i limiti precisati nell'allegato;

considerando che, per conferire una certa elasticità all'applicazione della presente direttiva, si deve accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe; che, tuttavia, tali deroghe non potranno fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica;

considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico;

considerando che l'opinione pubblica manifesta un crescente interesse per i problemi relativi all'ambiente e al miglioramento della sua qualità; che occorre quindi informarla obiettivamente sulla qualità delle acque di balneazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

ARTICOLO 1.

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle acque di piscina.

2. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a) « acque di balneazione » le acque, o parte di esse, dolci, correnti o stagnanti, e l'acqua di mare, nelle quali la balneazione:

è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure,

non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti;

b) « zona di balneazione » il luogo in cui si trovano le acque di balneazione;

c) « stagione balneare » il periodo di tempo in cui, tenuto conto delle consuetudini locali, ivi comprese le eventuali misure

locali che concernono la pratica della balneazione, e delle condizioni metereologiche, si può contare su un congruo afflusso di bagnanti.

ARTICOLO 2.

I parametri fisico-chimici e microbiologici applicabili alle acque di balneazione sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva.

ARTICOLO 3.

1. Gli Stati membri stabiliscono per tutte le zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato.

Quanto ai parametri per i quali non figura alcun valore nell'allegato, gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma, finché non siano state determinate le cifre.

2. I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato.

3. Qualora figurino valori nella colonna G dell'allegato, con o senza valore corrispondente nella colonna I dello stesso allegato, gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori-guida, fatto salvo l'articolo 7.

ARTICOLO 4.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri si adoperano affinché nelle zone di balneazione che saranno create dalle autorità competenti degli Stati membri dopo la notifica della presente direttiva e che saranno specialmente attrezzate per la balneazione, i valori I di cui all'allegato siano osservati sin dall'apertura della balneazione. Tuttavia, per le zone di balneazione create nei due anni successivi a detta notifica, questi valori potranno essere rispettati solo alla fine di tale periodo.

3. In casi eccezionali gli Stati membri possono concedere deroghe per quanto concerne il termine di dieci anni previsto nel paragrafo 1. Le giustificazioni di questa deroga, basate su un piano di gestione delle acque all'interno della zona interessata, devono essere notificate al più presto alla Commissione, al massimo entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva.

La Commissione procederà ad un approfondito esame di tali giustificazioni e, se necessario, presenterà al Consiglio proposte adeguate in materia.

4. Per quanto riguarda l'acqua di mare vicina alle frontiere e le acque che attraversano le frontiere che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione di un altro Stato membro, le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni, per le zone di balneazione, verranno determinate di concerto fra gli Stati rivieraschi.

La Commissione può partecipare a tale concertazione.

ARTICOLO 5.

1. Per l'applicazione dell'articolo 4, le acque di balneazione si considerano conformi ai parametri che ad esse si riferiscono:

quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza prevista nell'allegato, in uno stesso luogo di prelievo, indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per:

il 95 per cento dei campioni, nel caso dei parametri conformi a quelli specificati nella colonna I dell'allegato;

il 90 per cento dei campioni negli altri casi eccetto per i parametri « coliformi totali » e « coliformi fecali » in cui la percentuale dei campioni può essere dell'80 per cento;

e quando, per il 5 per cento, il 10 per cento o il 20 per cento dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi:

l'acqua non si discosta più del 50 per cento dal valore dei parametri in questione, esclusi i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto;

i campioni d'acqua, prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata, non si discostano dai valori dei parametri che ad essa si riferiscono.

2. Il superamento dei valori di cui all'articolo 3 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite al paragrafo I qualora esso sia determinato da inondazioni, da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali.

ARTICOLO 6.

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuato i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato.

2. I campioni sono prelevati nei luoghi dove la densità media giornaliera dei bagnanti è massima. Essi sono prelevati preferibilmente ad una profondità di 30 centimetri sotto il pelo dell'acqua,

ad eccezione dei campioni di oli minerali che sono prelevati alla superficie dell'acqua. I prelievi dei campioni iniziano due settimane prima dell'inizio della stagione balneare.

3. Deve essere effettuata e ripetuta periodicamente una minuziosa indagine locale delle condizioni prevalenti a monte, per le acque dolci correnti, e delle condizioni dell'ambiente circostante, per le acque dolci stagnanti e per l'acqua di mare, allo scopo di determinare il profilo geografico e topografico, nonché il volume e la natura di tutti gli scarichi inquinanti e potenzialmente inquinanti e gli effetti che hanno in funzione della loro distanza dalla zona di balneazione.

4. Qualora l'ispezione dell'autorità competente, o il campionamento, rivelino o inducano a sospettare la presenza di scarichi di sostanze che possono ridurre la qualità delle acque di balneazione, occorre effettuare campionamenti supplementari. Campionamenti supplementari devono essere altresì effettuati per qualsiasi altro sospetto di deterioramento della qualità delle acque.

5. I metodi di analisi di riferimento relativi ai parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato. I laboratori che seguano altri metodi devono assicurarsi che i loro risultati siano equivalenti o comparabili a quelli indicati in allegato.

ARTICOLO 7.

1. L'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non può in nessun caso avere l'effetto di accrescere direttamente o indirettamente il deterioramento dell'attuale qualità delle acque di balneazione.

2. Gli Stati membri sono liberi, in qualsiasi momento, di stabilire per le acque di balneazione valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.

ARTICOLO 8.

Sono previste deroghe alla presente direttiva:

a) per alcuni parametri segnati (0) nell'allegato, in ragione di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali;

b) qualora le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei limiti fissati nell'allegato.

Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale una data massa di acqua riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza alcun intervento dell'uomo.

In nessun caso le deroghe di cui al presente ariticolo possono fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica.

In caso di deroga, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione, indicando i motivi ed i limiti di tempo.

ARTICOLO 9.

Le modifiche necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico si riferiscono:

ai metodi di analisi;

ai valori parametrici G e I riportati nell'allegato.

Esse sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 11.

ARTICOLO 10.

1. È istitutito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico qui di seguito denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il suo regolamento interno.

ARTICOLO 11.

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. *a*) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

ARTICOLO 12.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

ARTICOLO 13.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione regolarmente e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva una relazione sintetica sulle acque di balneazione e sulle loro caratteristiche più significative.

La Commissione pubblica, con il preventivo accordo dello Stato membro interessato, le informazioni ottenute in materia.

ARTICOLO 14.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO B

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE MARINE DI BALNEAZIONE

	Parametri	G	I	Frequenza minima di campionamento	Metodo d'analisi o d'ispezione
	Microbiologici:				
1	Coliformi totali /100 ml	500	10.000	bimensile (1)	Fermentazione in più provette. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo secondo il sistema MPN (Most Probable Number = numero più probabile) o filtrazione su membrana e coltura su terreno adeguato, quale agar al lattosio al tergiol, endo agar, brodo al tepol 0,4%, trapianto e identificazione delle colonie sospette.
2	Coliformi fecali /100 ml	100	2.000	bimensile (1)	
					Per 1° e 2° temperatura d'incubazione variabile a seconda che si ricerchino i coliformi totali o i coliformi fecali.
3	Streptococchi fecali /100 ml	100	—	(2)	Metodo di Litsky. Computo secondo il sistema MPN (Most Probable Number = numero più probabile) o filtrazione su membrana. Coltura su terreno adeguato.
4	Salmonelle /1 l	—	0	(2)	Concentrazione mediante filtrazione su membrana. Inoculazione su terreno tipo. Arricchimento trapianto su agar di isolamento — identificazione.

	Parametri		G	I	Frequenza minima di campionamento	Metodo d'analisi o d'ispezione
5	Enterovirus	PFU/10 l	—	0	(2)	Concentrazione mediante filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma.
	Fisico-chimici:					
6	pH		—	6—9 (0)	(2)	Elettrometria con calibrazione ai pH 7 e 9.
7	Colorazione		—	assenza di variazione anormale del colore (0)	bimensile (1)	Ispezione visiva o
			—	—	(2)	fotometria secondo gli *standard* della scala Pt-Co.
8	Oli minerali	mg/l	—	assenza di pellicola visibile sulla superficie dell'acqua e assenza di odore	bimensile (1)	Ispezione visiva e olfattiva o
			≤ 0,3	—	(2)	estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco.
9	Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene	mg/l (lauril-solfato)	—	assenza di schiuma persistente	bimensile (1)	Ispezione visiva o
			≤ 0,3	—	(2)	spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene.
10	Fenoli (indici fenoli)	mg/l C_4H_3OH	—	nessun odore specifico	bimensile (1)	Verifica dell'assenza di odore specifico provocato dal fenolo o
			≤ 0,005	≤ 0,05	(2)	spettrofotometria di assorbimento. Metodo della 4-amminoantipirina (4 A.A.P.).
11	Trasparenza	m	2	1 (0)	bimensile (1)	Disco di Secchi.
12	Ossigeno disciolto	% saturazione O_2	80—120	—	(2)	Metodo di Winkler o metodo elettrometrico (misuratore di ossigeno).

	Parametri	G	I	Frequenza minima di campionamento	Metodo d'analisi o d'ispezione
13	Residui bituminosi e materiale galleggiante come legno, plastica, bottiglie, recipienti di vetro, plastica, gomma o di qualsiasi altra materia. Frammenti o schegge	assenza		bimensile (1)	Ispezione visiva.
14	Ammoniaca mg/l NH_4			(3)	Spettrofotometria di assorbimento, reattivo di Nessler, o metodo al blu indofenolo.
15	Azoto Kjeldahl mg/l N			(3)	Metodo di Kjeldahl.
	Altre sostanze considerate come indici di inquinamento:				
16	Antiparassitari mg/l (paration, HCH, dieldrina)			(2)	Estrazione mediante appropriati solventi e determinazione cromatografica.
17	Metalli pesanti quali:				
	Arsenico mg/l As Cadmio Cd Cromo VI Cr VI Piombo Pb Mercurio Hg			(2)	Assorbimento atomico eventualmente preceduto da una estrazione.
18	Cianuri mg/l Cn			(2)	Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico.
19	Nitrati e fosfati mg/l NO_3 PO_4			(3)	Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico.

G = guida.

I = imperativo.

(0) Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o meteorologiche.

(1) Quando un campionamento effettuato negli anni precedenti ha dato risultati nettamente più favorevoli di quelli previsti nel presente allegato e quando non è intervenuto nessun fattore di diminuzione della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore 2 da parte delle competenti autorità.

(2) Tenore da verificare da parte delle autorità competenti, qualora l'indagine effettuata nella zona di balneazione ne riveli la presenza possibile o il deterioramento della qualità delle acque.

(3)Tali parametri devono essere verificati dalle autorità competenti, quando vi sia tendenza all'eutrofizzazione delle acque.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La direttiva n. 76/160 CEE dell'8 dicembre 1975 è recepita nell'ordinamento italiano con effetto immediato.

La qualità delle acque di balneazione deve essere conforme ai valori limite fissati come limiti finali della direttiva di cui al precedente comma, sin dalla data di entrata in vigore della presente legge.